

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

(ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dall'art. 10-bis del D.L. n. 124/2019)

L'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, come novellato dall'articolo 10-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha ampliato l'ambito operativo del ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Pertanto, a decorrere dal 25 dicembre 2019, data di entrata in vigore della modifica ex art. 10-bis del citato D.L. n. 124 del 2019, le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso sono quelle di seguito indicate.

SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

TIPOLOGIA RAVVEDIMENTO	TERMINE PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE APPLICATA
SPRINT	Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento	1/10 dell'1% per giorno di ritardo	0,1% giornaliero
BREVE	Entro 30 giorni (ovvero dal 15° al 30°giorno) dal termine previsto per il versamento	1/10 del 15%	1,5%
MEDIO	Entro 90 giorni (ovvero dal 31° al 90°giorno) dal termine previsto per il versamento ovvero dal termine di presentazione della dichiarazione se si tratta di regolarizzazione di omissioni o di errori commessi in dichiarazione	1/9 del 15%	1,67%
LUNGO	Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento o dal termine di presentazione della dichiarazione periodica	1/8 del 30%	3,75%
DOPO UN ANNO MA ENTRO DUE ANNI	Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento o dal termine di presentazione della dichiarazione periodica	1/7 del 30%	4,28%
OLTRE DUE ANNI	Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento o dal termine di presentazione della dichiarazione periodica	1/6 del 30%	5%
DOPO IL RICEVIMENTO DEL PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE	Entro la notificazione dell'atto di accertamento	1/5 del 30%	6%

ATTENZIONE: Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata e notificata con apposito avviso di accertamento, o siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (es. notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari), così come stabilito dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997.

Si ricorda che per il perfezionamento del ravvedimento il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale* con maturazione giorno per giorno.

(*) Saggio degli interessi legali:

dal 1/1/2020: 0,05%

dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,8%

dal 01/01/2018 al 31/12/2018: 0,3%

dal 01/01/2017 al 31/12/2017: 0,1%

dal 01/01/2016 al 31/12/2016: 0,2%

dal 01/01/2015 al 31/12/2015: 0,5%

SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSA DICHIARAZIONE CON VERSAMENTO CORRETTO

Nel caso in cui il soggetto passivo non adempia all'obbligo di presentare la Dichiarazione IMU nel termine prescritto, ma ha versato correttamente l'imposta dovuta, si applica la sanzione di euro 50,00 senza interessi (art. 1, comma 775, legge n. 160 del 2019, in vigore dall'1 gennaio 2020; per gli anni dal 2014 al 2019 vedi art. 1, comma 696, legge n. 147 del 2013)

In caso di ravvedimento operoso, la sanzione di euro 50,00 è ridotta a:

- **1/10 del minimo, pari a euro 5** (1/10 di euro 50,00), se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine (ossia entro il 28 settembre del medesimo anno)
- **1/8 del minimo, pari a euro 6** (1/8 di euro 50,00), se la dichiarazione è presentata decorsi 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine (ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo)
- **1/6 del minimo, pari a euro 8** (1/6 di euro 50,00), se la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla scadenza del termine (ossia entro il 30 giugno del terzo anno successivo)

N.B. L'art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997 prevede il ravvedimento solo entro 90 gg.; il nuovo Regolamento Generale delle Entrate (deliberazione A.C. n. 66 del 10 settembre 2019) al Capo III "Ravvedimento operoso", prevede la possibilità di ravvedersi anche entro un anno o tre anni (art. 16), come peraltro già stabilito nei precedenti regolamenti sul ravvedimento operoso.

INFORMAZIONI PER IL VERSAMENTO E LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TARDIVA

La sanzione deve essere versata barrando la casella ravvedimento e utilizzando i codici tributo normali, non essendo previsto uno specifico codice tributo per il solo versamento della sanzione per omessa dichiarazione. Così, se il ravvedimento riguarda:

- l'omessa dichiarazione per "abitazione principale e relative pertinenze", indicare il codice tributo 3912;
- l'omessa dichiarazione per "altro immobile", indicare il codice tributo 3918;
- l'omessa dichiarazione per "aree fabbricabili", indicare il codice tributo 3916;
- l'omessa dichiarazione per "terreni", indicare il codice tributo 3913
- l'omessa dichiarazione per "fabbricati rurali ad uso strumentale" diversi dai "D", indicare il codice tributo 3914;
- l'omessa dichiarazione per "fabbricati ad uso produttivo gruppo "D" incremento Comune
- indicare il codice tributo 3930.

La Dichiarazione tardiva deve essere compilata sul modello ministeriale, riportando nelle annotazioni la dicitura "ravvedimento operoso per tardiva dichiarazione" e allegando copia della ricevuta di versamento.

SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSA DICHIARAZIONE CON OMESSO VERSAMENTO

Nel caso in cui il soggetto passivo non adempia all'obbligo di presentare la Dichiarazione IMU nel termine prescritto e non abbia versato correttamente l'imposta dovuta, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di euro 50,00 (*art. 1, comma 775, legge n. 160 del 2019, in vigore dall'1 gennaio 2020; per gli anni dal 2014 al 2019 vedi art. 1, comma 696, legge n. 147 del 2013*)

In caso di ravvedimento operoso, la sanzione minima è ridotta a:

- **1/10 del 100% = 10% sull'imposta non versata** + imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta, se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine (ossia entro il 28 settembre del medesimo anno)
- **1/8 del 100%, = 12,5% sull'imposta non versata** + imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta, se la dichiarazione è presentata decorsi 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine (ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo)
- **1/6 del 100%, = 16,66% sull'imposta non versata** + imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta, se la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla scadenza del termine (ossia entro il 30 giugno del terzo anno successivo)

INFORMAZIONI PER IL VERSAMENTO E LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TARDIVA

L'importo complessivo (imposta non versata + sanzione + interessi) deve essere versato barrando la casella ravvedimento e utilizzando i codici tributo di riferimento.

La Dichiarazione tardiva deve essere compilata sul modello ministeriale, riportando nelle annotazioni la dicitura "ravvedimento operoso per tardiva dichiarazione" e allegando copia della ricevuta di versamento.